



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO**

ORDINANZA n. 39/2024

Il sottoscritto Capitano di Fregata (Cp) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

VISTA la segnalazione pervenuta da privato cittadino in data 02.08.2024 relativa alla presenza di un presunto ordigno bellico rinvenuto a circa 10 metri dalla battigia adagiato su un fondale di circa 2 metri, in località "Sa Marigosa" nel Comune di San Vero Milis (OR);

VISTA la segnalazione n. 13602 in data 02.08.2024 di questa Capitaneria di Porto con la quale viene comunicato agli Enti competenti il ritrovamento di un presunto ordigno bellico;

VISTI gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);

RITENUTO necessario interdire la zona alle attività che potrebbero risultare pericolose in relazione al ritrovamento sopraccitato ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino alla conclusione delle eventuali operazioni di bonifica del presunto ordigno bellico ricadente all'interno dell'area avente centro nelle coordinate WGS84 LAT 40°02'29.8"N – LOG 008°24'46.01"E., (come meglio evidenziato nell'allegato planimetrico alla seguente ordinanza) per un raggio di 50 (cinquanta) metri, è vietato:

- praticare la balneazione;
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- il transito e la sosta nell'area a terra

Articolo 2

Il Comune di San Vero Milis dovrà delimitare l'area a terra retrostante a quella interdetta di cui all'articolo 1 e porre idonea segnaletica di divieto di accesso/transito.

Articolo 3

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica al personale ed ai mezzi militari del Corpo delle Capitanerie e delle Forze di polizia, impegnate nelle operazioni di verifica, nonché alle unità di soccorso che debbano accedere al sito oggetto dell'interdizione, in ragione dei rispettivi compiti d'istituto, nell'eventualità che si verificano situazioni d'emergenza.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005, così come modificato dal D.lgs. n. 229 in data 03.11.2017;
- b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/oristano alla pagina "Ordinanze".

Santa Giusta, 02 agosto 2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO**

Sezione Tecnica e Sicurezza Della Navigazione

(tel.: 0783.72262 – cporistano@mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/oristano;

WGS84 LAT 40°02'29.8"N – LOG 008°24'46.01"E

